
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Creditore di più soggetti solidalmente obbligati, fallimento di uno di essi: l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo

Va confermato che l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi l'improcedibilità della domanda ordinaria, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.2.2015, n. 3119

...omissis...

Ritenuto in fatto e in diritto

- che, con sentenza del 18 giugno 2009, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 20 giugno 2003 del Tribunale di Pistoia, accoglieva in parte l'opposizione proposta da P.xxxxxxx e da xx., fideiussori della s.rxxx. avverso il decreto con cui il Presidente dello stesso Tribunale aveva ingiunto ad essi ed alla predetta società il pagamento alla sxxxx di risparmio di xxxx della somma di L. 309.246.380; più precisamente la Corte di appello escludeva il debito quanto al saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla società garantita, mentre lo confermava quanto al debito derivante da dieci finanziamenti ricevuti dalla S. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che:

1) il fallimento della società garantita, intervenuto in corso di causa, rendeva improcedibile la domanda nei confronti della stessa mentre poteva proseguire l'azione promossa nei confronti dei condebitori in bonis;

2) il fatto che la banca avesse continuato a fare credito alla xxxxxxxx quando questa si trovava in evidenti e note condizioni di precarietà economico-patrimoniale non aveva determinato l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché i fideiussori avevano conoscenza delle difficoltà economiche della debitrice principale, come poteva desumersi dal fatto che la società aveva una dimensione familiare, che entrambi i fideiussori ne erano soci ed uno ne era anche l'amministratore unico;

3) l'esito della lite giustificava la compensazione nella misura di un terzo delle spese dell'intero giudizio che per i restanti due terzi dovevano fare carico ai xxxxxxxx.;

- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Pxx e xxxx deducendo:

1) la violazione della L. Fall., artt. 52 e 93, in quanto erroneamente la Corte territoriale non aveva fatto discendere dal fallimento del debitore principale l'improcedibilità della domanda anche nei confronti dei fideiussori;

2) la violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla conoscenza da parte dei fideiussori del mutamento delle condizioni patrimoniali del garantito;

3) il vizio di motivazione quanto alla ritenuta conoscenza in capo ad entrambi i fideiussori del predetto mutamento;

4) la violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., in quanto il giudice di appello, pur avendo accolto parzialmente il gravame, aveva dato una disciplina delle spese del giudizio di primo grado più sfavorevole per gli appellanti di quella data dal Tribunale che aveva compensato per metà le spese di lite;

- che la xxxxxxxx di risparmio di xxx resiste con controricorso;

- che il fallimento della s.xxx non ha svolto attività difensiva;

- che entrambe le parti costituite hanno presentato memoria;

- che il primo motivo è infondato; è, infatti, principio consolidato quello secondo cui "l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi l'improcedibilità della domanda, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario" (Cass. ord. 2 febbraio 2010, n. 2411; Cass. 9 luglio 2005, n. 14468; Cass. 15 aprile 1995, n. 4300);

- che il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.

Invero, quanto al fideiussore che sia anche amministratore della società garantita è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la richiesta di ulteriore credito implica l'autorizzazione alla concessione dello stesso (Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; Cass. 5 giugno 2001, n. 7587; Cass. 1 luglio 1998, n. 6414; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456). Quanto al fideiussore che sia soltanto socio è stata affermata una comunanza di interessi tra la società garantita ed il fideiussore, per cui non solo non esiste il pericolo che quest'ultimo sia all'oscuro dell'andamento della gestione economica dell'impresa, tanto più se la società ha una dimensione familiare, ma non è configurabile neppure una estraneità del fideiussore agli interessi del garantito che richieda una lettura della norma contenuta nell'art. 1956 c.c., nel senso che essa è predisposta ad assicurare una speciale tutela dell'altra parte nell'ambito del rapporto creato dal contratto di fideiussione e ad imporre uno speciale dovere di informazione da parte della banca (Cass. 3 agosto 1995, n. 8486; Cass. 6 aprile 1992, n. 4208 con riferimento all'ipotesi di società garantita e società fideiubente; Cass. 7 luglio 1971, n. 2130); ne consegue, nella specie, la legittimità della presunzione operata dal giudice di merito quanto al fatto che il fideiussore, con il suo comportamento passivo, ha inteso condividere il comportamento del creditore;

- che il quarto motivo è infondato; invero, è principio pacifico quello secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (e plurimis Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259). Si deve, pertanto, escludere che la rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado sia avvenuta senza che la Corte territoriale ne avesse il potere; il giudice d'appello, infatti, anche senza impugnazione sul punto da parte della Cassa di risparmio di xxxxxxxxxxxx rimasta vittoriosa in primo grado, una volta caduta la statuizione sulle spese resa dal giudice di primo grado, doveva procedere al nuovo regolamento delle spese, senza che dal precedente regolamento derivasse alcun limite alla sua discrezionalità;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2015.